

Docenti neo-assunti a.s. 2025/26
Docenti assunti da GPS 1 fascia sostegno
Docenti assunti dai concorsi PNRR

**Il percorso di formazione e prova e le
procedure specifiche per i docenti assunti da
GPS 1 fascia e concorsi PNRR.**

A cura di
FLC CGIL Roma e Lazio
Proteo Roma e Lazio



Il quadro delle assunzioni del 2025/26

Il contingente delle immissioni in ruolo del 2025/26 ha previsto complessivamente 48.504 posti, a fronte di 52.885 posti vacanti. Nel Lazio il contingente è stato pari a 3.851 posti.



ALLEGATO B	
Contingente assunzionale per regione	
Regione	Contingente
Abruzzo	693
Basilicata	370
Calabria	1.137
Campania	2.579
Emilia Romagna	4.170
Friuli Venezia Giulia	1.070
Lazio	3.851
Liguria	1.566
Lombardia	11.761
Marche	846
Molise	141
Piemonte	5.129
Puglia	2.401
Sardegna	1.088
Sicilia	2.034
Toscana	3.097
Umbria	548
Veneto	6.023
TOTALE	48.504



Il quadro delle assunzioni del 2025/26

I posti da assegnare sono stati ripartiti tra le diverse procedure di assunzione:

le GAE, le GM dei concorsi secondo l'ordine stabilito nell'Allegato A (*Istruzioni operative delle immissioni in ruolo per l'a.s. 2025/2026*), e, nel caso di concorsi PNRR in fase di svolgimento, con **l'accantonamento dei posti** per assunzioni che potranno essere **effettuate fino al 31/12/2025**, per graduatorie pubblicate tra il 1/9/2025 e il 10/12/2025.



Docenti assunti a Tempo Indeterminato o Tempo Determinato finalizzato a immissione in ruolo

Una volta formalizzata l'assunzione con *la presa di servizio* e la stipula del contratto individuale di lavoro, il neo-assunto (o il docente a TD con contratto al 31 agosto finalizzato all'immissione in ruolo) deve svolgere numerosi adempimenti:

- Percorso di formazione/prova
- Pratiche burocratiche obbligatorie
- Pratiche per la pensione e il trattamento di fine rapporto
- Ricostruzione di carriera



Percorso di Formazione e Prova

Riferimenti normativi:

- DLgs 297/94 art. 11 e artt. 437- 440
- Legge 107/15 commi da 116 a 120 e comma 129
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009 art. 68
- Dlgs 59/2017, art 13
- DM n. 226 del 16 agosto 2022 integrato con le disposizioni del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19
- DM 111 del 6 giugno 2024

•A questi si aggiunge una specifica nota emanata ogni anno dal Ministero dell'Istruzione sul tema del percorso di formazione e prova. Quella del 2025/2026 ancora non è stata pubblicata. Tuttavia quella dello scorso anno, *la nota 202382 del 26 novembre 2024*, contiene diverse indicazioni utili.



Requisiti di servizio per il percorso di formazione e prova

Per il superamento del percorso di formazione e prova è richiesto:

- Un servizio effettivamente prestato per almeno **180** giorni, dei quali almeno **120** per le attività didattiche
- I centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono **proporzionalmente ridotti** per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto (part-time)



Cosa rientra nei 180 gg di servizio

Rientrano nei 180 gg: tutte le attività connesse al servizio scolastico, compresi i periodi di sospensione delle attività didattiche, esami e scrutini ed ogni impegno di servizio.

Computato anche il 1° mese di congedo di maternità obbligatorio.

Sono esclusi i periodi di congedo ordinario e straordinario (compresa l'assenza per malattia) e le aspettative.



Cosa rientra nei 120 giorni di attività didattica

Sono compresi nei **120 giorni di attività didattiche** sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio * per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi compresi impegni connessi alla valutazione, a progetti, ad attività formative e collegiali.

** L'indicazione "sede di servizio" non è da interpretarsi in senso stretto: valgono altresì le attività svolte presso le scuole-polo o altri locali destinati.*



Docenti tenuti al periodo di formazione e di prova

Platea del personale coinvolto:

- docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a TI
- docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo (la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione)
- docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo
- vincitori di concorso PNRR che abbiano l'abilitazione o che la conseguano entro il 31 dicembre 2025
- docenti assunti a TI con decorrenza giuridica 1/9/2025 ed economica 1/9/2026 se in possesso dei requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione (*da confermare con la nuova nota MIM del 2025/26*)

Rientrano nella platea del personale coinvolto anche:

- I docenti assunti nell'a.s. 2025/26 da **GPS 1 fascia sostegno** - ai sensi dell'art.14, comma 1, lettera c)-bis, del DL19/2024, che ha stabilito che la procedura di cui all'articolo 5, commi da 5 a 12 del DL 44/2023 si applichi fino al 31 dicembre 2025
- I docenti assunti da GPS 1 fascia o da altre procedure negli a.s. precedenti che hanno rinviato il periodo di prova

Docenti tenuti al periodo di formazione e di prova

Focus: i vincitori dei concorsi PNRR che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025 sono assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento dell'abilitazione.

I docenti destinatari di questa trasformazione del contratto a TI sostengono l'anno di formazione e prova nel 2025/26, la data da cui sottoscrivono il contratto a TI rappresenta il termine iniziale dell'anno di prova.

A partire da quella data si conteggiano i requisiti di servizio necessari al superamento del periodo di formazione e prova.



Docenti che non devono svolgere il periodo di prova e formazione

Come chiarito lo scorso anno nella *nota n. 202382 del 26 novembre 2024* **non sono tenuti** a svolgere il periodo di formazione e prova i docenti:

- che lo abbiano già svolto nello stesso ordine/grado di nuova immissione in ruolo o in cui hanno ottenuto il passaggio di ruolo (ad eccezione degli ITP transitati sulle classi di concorso di tabella A e viceversa);
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l'anno di formazione e siano assunti in via definitiva sul medesimo ordine/grado
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nel medesimo ordine/grado, coloro che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola, nonché i docenti già titolari di posto comune/sostegno destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura concorsuale su posto comune/sostegno del medesimo ordine/grado

Rinvio/ripetizione del periodo di prova

- Il rinvio all'anno successivo (Dlgs 297/94 art. 438 c. 5) è previsto qualora il docente neo assunto non raggiunga i requisiti di servizio richiesti, per legittimi impedimenti (**maternità, aspettativa, congedo, malattia**). Non esistono limiti temporali alla possibilità di rinviare l'anno di formazione e prova per cui esso potrà essere rinnovato anche più volte. Il provvedimento di rinvio è disposto dal Dirigente Scolastico.
- La ripetizione è prevista qualora **il percorso di formazione e prova abbia esito negativo** (L. 107/15 comma 119). La proroga può essere disposta una sola volta. Una seconda valutazione negativa comporta la dispensa dal servizio o la restituzione al ruolo di provenienza (*legge 107/15, art.59 del D.P.R. N.417 del 31 maggio 1974 e art.439 del Dlgs 297 /94*)
- Il provvedimento di ripetizione del periodo di formazione e prova, emesso dal Dirigente scolastico, indicherà gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.
- Nel caso del secondo percorso di formazione e di periodo annuale di prova in servizio è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l'assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell'idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata dal Comitato di valutazione.



Periodo di formazione e prova

Il **percorso formativo** del periodo di prova è articolato in 4 fasi:

- 1) Incontri in presenza
- 2) laboratori formativi
- 3) peer to peer e osservazione in classe
- 4) formazione on line

Prevista

- l'assegnazione di un docente "*tutor*" (esperto) che seguirà il docente durante l'anno di prova
- la frequenza di **attività formative** per un impegno pari complessivamente a **50 ore**, di cui una parte on-line
- la produzione di *elaborati sulle attività svolte*, generati dalla piattaforma di formazione INDIRE, che sarà oggetto del colloquio con il comitato di valutazione



Periodo di formazione: articolazione

L'impianto della formazione definito dal DM 226/2022 (che va a sostituire il precedente DM 850/2015) è pari a **50 ore** così articolate:

- incontri in presenza **6 ore**
- laboratori formativi sulle linee di investimento PNRR (*Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e Nuove competenze e nuovi linguaggi in riferimento ai percorsi sul multilinguismo*) **12 ore**
- attività di osservazione peer to peer con il tutor per **12 ore**
- attività on line su piattaforma *INDIRE* per un impegno forfettario di **20 ore**



Percorso di formazione: *Incontri in presenza*

Gli incontri in presenza sono pari a **6 ore**, ricoprono una funzione di introduzione/restituzione a carattere prettamente laboratoriale e potranno essere organizzati su diversa scala territoriale, secondo la programmazione stabilita dagli Uffici Scolastici Regionali o dagli Uffici territoriali, d'intesa con le Scuole Polo.

Tematiche affrontate:

- *inclusione sociale e dinamiche interculturali;*
- *bisogni educativi speciali;*
- *innovazione della didattica delle discipline e motivazione all'apprendimento;*
- *buone pratiche di didattiche disciplinari;*
- *gestione della classe e dinamiche relazionali, prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e cyberbullismo, discriminazioni;*
- *percorsi per competenze relazionali e trasversali;*
- *contrasto alla dispersione scolastica;*
- *attività di orientamento e didattica orientativa;*
- *insegnamento di ed civica: nuove Linee Guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica (D.M. n.183/24) e sua integrazione nel curriculum;*
- *valutazione didattica degli apprendimenti e del comportamento;*
- *valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);*
- *educazione alla sostenibilità*



Focus: *il Bilancio di competenze e il patto per lo sviluppo professionale*

Entro il secondo mese dalla presa di servizio il docente traccia **un primo bilancio di competenze**.

Esso costituisce un'analisi critica delle competenze possedute e serve a delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con i risultati dell'analisi compiuta.

Quindi, dirigente scolastico e docente stabiliscono **un patto per lo sviluppo professionale**, con gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative previste nel percorso di formazione e attivate dall'istituzione scolastica o da reti di scuole.



Focus: *Nuovo bilancio di competenze* (*conclusivo*)

Al termine del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio, il docente in periodo di prova, con la supervisione del docente tutor, traccia **un nuovo bilancio di competenze** per registrare i progressi di professionalità, l'impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.

Il percorso di formazione in servizio quindi parte da un'analisi critica delle competenze possedute per giungere al concreto risultato di **registrazione dei progressi di professionalità nel nuovo bilancio di competenze raggiunte**.

Il patto deve comprendere azioni formative mirate al raggiungimento delle competenze non possedute dal docente in anno di prova, evitando di includere la ripetizione di attività con percorsi esperienziali già espletati precedentemente. Il docente in prova dovrebbe quindi concordare un percorso formativo che colmi le lacune e potenzi le competenze possedute.



Percorso di formazione: *Laboratori formativi*

E' prevista la fruizione di **12 ore** di formazione per attività inerenti le materie richiamate dall'art. 14 della Legge 56/2024, che dovranno essere svolte e registrate sulla piattaforma "Scuola futura", accedendo all'area riservata disponibile al link <https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/>

Al termine di ciascun percorso viene rilasciato l'attestato di partecipazione, valido quale documentazione dell'attività svolta. La piattaforma contiene un catalogo di percorsi di formazione, organizzati sia da istituzioni scolastiche che da poli nazionali, ai quali potersi iscrivere direttamente dalla piattaforma.

I docenti neoassunti dovranno frequentare uno o più percorsi formativi, per un totale pari ad almeno 12 ore, riferiti alle seguenti linee di investimento:

- ▶ **Didattica digitale** integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico
- ▶ Nuove competenze e **nuovi linguaggi** in riferimento ai percorsi sul **multilinguismo**



Percorso di formazione: *Peer to peer*

All'attività di **osservazione in classe** sono dedicate almeno **12 ore ed** è svolta dal docente in periodo di prova e dal tutor.

Obiettivi: miglioramento delle pratiche didattiche, riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell'azione di insegnamento.

Cosa si osserva: le modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, il sostegno alla motivazione degli alunni, la costruzione di ambienti di apprendimento positivi e motivanti, le modalità di verifica formativa degli apprendimenti.

Le sequenze di osservazione sono oggetto di **progettazione** preventiva e di successivo confronto e **rielaborazione** con il docente tutor e sono oggetto di specifica relazione del docente in periodo di prova.

In relazione al patto di sviluppo professionale, possono essere programmati, a cura del DS, ulteriori momenti di osservazione in classe con il docente tutor o con altri docenti. *In ogni caso il DS deve visitare le classi dei docenti neo immessi in ruolo almeno una volta, avvalendosi della scheda di cui all'[Allegato A](#).*



Percorso di formazione: *Attività sulla piattaforma on-line*

Alle attività **on-line su piattaforma INDIRE** corrispondono forfettariamente **20 ore** di impegno che comprendono:

- *il bilancio delle competenze* - un'autovalutazione strutturata tracciata su un modello generato da Indire che si configura come un'analisi e una riflessione sul proprio percorso formativo
- *l'elaborazione del portfolio professionale* - contiene il curriculum professionale, il bilancio delle competenze definito all'inizio del percorso formativo, la documentazione delle attività didattiche svolte (progettazione didattica, attività e verifiche), il bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.
- *i questionari per il monitoraggio del percorso formativo*
- *la ricerca di materiali di studio, risorse didattiche etc.*



Focus: il *Portfolio professionale*

Il docente in periodo di prova cura la predisposizione di un proprio **portfolio professionale**, in formato digitale, che dovrà contenere:

- uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;
- l'elaborazione di un bilancio di competenze, all'inizio del percorso formativo;
- la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese;
- la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.

Il portfolio professionale assume un importante significato formativo per la crescita professionale permanente di ogni insegnante.



Focus: il *docente tutor*

All'inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti, designa uno o più docenti con il compito di svolgere le funzioni di tutor. Di norma **un docente tutor segue al massimo tre docenti in formazione.**

Nella scuola secondaria il tutor appartiene alla medesima classe di concorso dei docenti in periodo di prova a lui affidati, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. **In caso di impossibilità, si procede alla designazione per classe affine o area disciplinare.**

Il docente tutor **accoglie** il docente in periodo di prova nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione alla vita collegiale, esercita ogni utile forma di **ascolto, consulenza e collaborazione** per migliorare la qualità e l'efficacia dell'insegnamento. La funzione di tutor si esplica anche nella strutturazione di momenti osservativi del lavoro in classe.

All'attività del tutor è riconosciuto un compenso economico nell'ambito delle risorse del FMOF, da definire in sede di contrattazione di istituto.



Valutazione del percorso di formazione e prova

Per il superamento del periodo di prova/formazione sono previsti alcuni **adempimenti**:

- discussione con il “*Comitato per la valutazione dei docenti*” (L. 107/15 art. 1 comma 129) (composto da 3 docenti più il tutor e presieduto dal dirigente scolastico) sugli elaborati prodotti
- contestuale *accertamento delle competenze* (test finale – DM 226/12 art.13 c.3)
- *la relazione del Comitato* per la valutazione dei docenti, che dovrà esprimere *un parere al dirigente* scolastico sul superamento o meno dell’anno di prova
- *la relazione del dirigente scolastico* e il relativo decreto di superamento del periodo di prova



Colloquio con il Comitato e test finale

Al termine delle attività didattiche - compresi esami di qualifica e di Stato - e prima della fine dell'anno scolastico, il Comitato è convocato per esprimere il parere sul superamento del percorso di formazione e prova.

Colloquio: il docente lo sostiene partendo dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della documentazione contenuta nel **portfolio professionale**. Questo va consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno **cinque giorni prima della data del colloquio**.

Test finale (DM 226, art 13 c. 3): il Comitato, contestualmente al colloquio, verifica della traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente attraverso un test finale. Esso consiste nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell'istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, redatte a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova.

Tabella con indicatori e descrittori: per supportare il lavoro di osservazione e il test finale [l'allegato A al DM 226/2022](#) contiene indicatori e descrittori che sono funzionali alla verifica delle competenze del docente impegnato nel percorso di formazione e prova.



Docenti assunti da GPS 1 fascia sostegno

Riferimenti normativi:

art.5, commi da 5 a 12, del DL 22 aprile 2023 n. 44

Decreto Ministeriale n.111 del 6 giugno 2024

Nota 157048 del 9 luglio 2025 (circolare annuale supplenze)

Percorso:

- contratto a TD su posto vacante (31 agosto)
- **percorso annuale di formazione e prova** con valutazione finale da parte del Comitato di valutazione
- **lezione simulata** in base alla quale lo stesso Comitato di valutazione, **integrato da un componente esterno**, esprimerà un giudizio di idoneità o non idoneità. In caso di valutazione positiva assunzione a TI, con retrodatazione giuridica al 1/9/2024, e conferma di titolarità nella medesima scuola. Il giudizio negativo relativo alla lezione simulata comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.
- in caso di valutazione negativa del percorso formazione e prova, il percorso stesso si può ripetere 1 volta (art. 1, c. 119, della legge 107/2015); in caso di valutazione negativa sulla lezione simulata si decade dalla procedura e non avviene la trasformazione del contratto a TI

Docenti assunti da GPS 1 fascia sostegno

Lezione simulata

Lezione simulata:

- Verifica, in relazione ai programmi di cui al punto A.4 dell'allegato A al DM n. 206 del 26 ottobre 2023, per la scuola dell'infanzia e primaria e al punto A.2.1 dell'Allegato A al DM n. 205 del 26 ottobre 2023, per la secondaria di 1° e 2° grado, il possesso e corretto esercizio, anche in relazione all'esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell'anno di formazione iniziale e prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una didattica inclusiva che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, di interclasse o di intersezione, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dagli alunni.
- **Lo svolgimento delle lezioni simulate si conclude entro il 15 luglio.**
- **Giorno, ora e luogo dello svolgimento della lezione simulata** è comunicato al docente almeno cinque giorni prima della data di svolgimento.
- **La traccia** sulla quale svolgere la lezione simulata, predisposta dal Comitato di valutazione, è **assegnata al candidato 24 ore prima** dello svolgimento della prova
- [Qui](#) i quadri di riferimento per la valutazione della prova.



Conferma in ruolo e titolarità sulla scuola docenti assunti da GPS sostegno

- In caso di valutazione positiva **il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato**, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
- La norma vigente dispone che a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina da GPS 1 fascia finalizzata al ruolo ***"possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero"***.

Docenti assunti da concorso PNRR che non abbiano ancora l'abilitazione

1) Docenti **che hanno partecipato al concorso con il requisito dei 3 anni di servizio** presso le scuole statali di cui almeno 1 nella specifica classe di concorso/tipologia di posto nei 5 anni precedenti **oppure docenti che hanno maturato questo requisito al momento dell'assunzione**: sottoscrivono il contratto a TD con termine 31 agosto e devono acquisire l'abilitazione con **l'apposito percorso da 30 CFU/CFA**.

- Il percorso abilitante di 30 CFU/CFA si conclude con prova scritta e lezione simulata. La prova scritta è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina della classe di concorso.
- La prova finale del percorso universitario e accademico viene sostenuta per non più di 2 volte. Il 2° mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.
- Solo dopo aver conseguito l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.



Docenti assunti da concorso PNRR

Vincitori del concorso PNRR che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento:

- **2) ITP che hanno partecipato al concorso con il diploma e docenti laureati con 24 CFU:** sottoscrivono un contratto annuale di supplenza (termine 31 agosto) e sostengono il percorso formativo abilitante di completamento da **36 CFU/CFA**.
- La prova finale del percorso universitario e accademico comprende la prova scritta e la lezione simulata.
- Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento e sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.
- La prova finale del percorso universitario e accademico può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.



Docenti assunti da concorso PNRR

Vincitori del concorso PNRR che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento:

- **3) Vincitori di concorso che siano in possesso di specializzazione sostegno o altra abilitazione: possono acquisire l'abilitazione anche con i percorsi abilitanti da 30 CFU on-line.**
- Si veda nota n. 2884 del 6 febbraio 2025 avente come oggetto: *'Offerta formativa destinata ai vincitori di concorso-percorsi "di completamento" a.a. 2024/2025'.*



Conferma in ruolo e vincoli alla mobilità

L'art. 13 del Dlgs 59/2017 dispone che in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva **il docente sia cancellato da ogni altra graduatoria**, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è **confermato in ruolo** presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.

Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per **non meno di tre anni**, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i docenti assunti da concorsi PNRR non abilitati, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione. Sono fatti salvi i casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

Il docente può presentare, in ogni caso, **domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza** e può accettare il **conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.**

Grazie al Contratto Collettivo Nazionale e al CCNI relativo alla mobilità sono state introdotte importanti deroghe.



CHI PUO' FARE DOMANDA DI MOBILITA'

Mobilità territoriale:

accede tutto il personale docente ed educativo a tempo indeterminato, salvo i docenti neo-assunti assoggettati al vincolo triennale di permanenza (ci sono comunque le deroghe).

Mobilità professionale:

passaggio di ruolo/cattedra solo

per i docenti in possesso dei requisiti e che abbiano superato il periodo di prova.



LE NUOVE ACQUISIZIONI 1

- Vincolo triennale per i neo-trasferiti limitato ai soli casi in cui il movimento sia stato soddisfatto su scelta puntuale di scuola, sia provinciale che interprovinciale
- Neo-assunti. Ampliamento delle deroghe rispetto all'obbligo di permanenza: innalzata l'età del figlio fino a 16 anni e inserito il ricongiungimento al genitore ultra - sessantacinquenne
- Calcolo del triennio di permanenza a partire dell'anno scolastico svolto con contratto a TD, compreso il differimento o la ripetizione dell'anno di formazione e prova.
- Stesso computo per i docenti di sostegno ai fini del quinquennio obbligatorio sulla tipologia di posto.



LE NUOVE ACQUISIZIONI 2

- Passaggio di ruolo su posto di sostegno nella scuola secondaria di I e II grado con il requisito del titolo di specializzazione, anche in assenza di abilitazione su classe di concorso
- Estensione a 10 anni del diritto al rientro dei soprannumerari su scuola/comune di ex titolarità
- Revisione e semplificazione delle procedure nel dimensionamento della rete scolastica a tutela della continuità di servizio
- Restituzione al ruolo di provenienza nell'anno di prova
- Cancellazione del referente unico e altre innovazioni sul sistema delle precedenze



COSA C'ERA GIA' TRA LE DEROGHE

- Deroga per assistenza secondo le disposizioni degli artt. 21 e 33 c. 3, 5, 6 L. 104/92.
- Deroga per essere il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n. 118.



ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

DOCENTI

- Nel primo anno di assunzione a TD, la convalida della domanda è subordinata al superamento del percorso di formazione e prova. I DOCENTI IN QUESTO CASO PRODUCONO UNA DOMANDA CARTACEA
- ACCEDONO ALL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE TUTTI COLORO CHE SONO IN SITUAZIONE DI DEROGA
- Le assegnazioni e le utilizzazioni si producono solo per la stessa provincia di titolarità o, laddove esistano cause e deroghe, al massimo per un'altra



ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

QUALI LE DEROGHE

- a) genitore di figlio di età inferiore a 16 anni
- b) beneficiari di L.104/92 artt.21 e 33 commi 3, 5 e 6
- c) fruitori di riposi e permessi previsti dall'art.42 del D.Lgs 151/01 (congedo straordinario) nel previsto ordine di priorità
- d) coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2 commi 2 e 3 della Legge n.118/1971 (*)
- e) figlio di genitore ultrasessantacinquenne (si considera il 65° anno di età entro il 31 dicembre)



Pratiche burocratiche obbligatorie

All'atto dell'assunzione occorre svolgere alcune "pratiche burocratiche" che permettono sia al docente che alle scuole di regolarizzare e aggiornare tutti gli archivi e dimostrare il diritto all'impiego:

- Recapiti ed estremi per le retribuzioni
- Documentazione di rito
- Dichiarazione dei servizi



Documentazione di rito

- Tutta la documentazione richiesta può essere resa in autocertificazione essendo già nota all'amministrazione perché inserita nelle domande per le graduatorie o i concorsi: è vietato alle pubbliche amministrazioni acquisire documentazione che riguardi altre pubbliche amministrazioni: devono verificare d'ufficio
- Il certificato di idoneità all'impiego (ex sana e robusta costituzione) non è più necessario: è stato soppresso dal DL 69/13
- Va prodotta entro 30 giorni (pena decadenza...)
- È tutta autocertificabile
- È esente da bolli



Dichiarazione dei servizi

- Al momento dell'**assunzione a tempo indeterminato** bisogna dichiarare tutti i servizi prestati come dipendente, nonché i periodi di studi e di pratica ed esercizio professionale (art. 145, Dpr 29/12/1973 n. 1092 e art. 2 del Dpr n. 351 del 28/04/1998).
- Attenzione! Questa «dichiarazione dei servizi» è cartacea e serve ai fini della futura pensione.
- I servizi non dichiarati entro due anni dall'assunzione non potranno essere valutati ai fini del futuro trattamento pensionistico.
- Vi è poi una diversa «dichiarazione dei servizi» che serve per la successiva ricostruzione della carriera e si fa su istanze on-line.

Per gli iscritti alla FLC CGIL è disponibile un servizio gratuito di assistenza per la compilazione delle domande e per il controllo della documentazione, anche in collaborazione con il patronato INCA CGIL.



Domande ai fini previdenziali (1)

- Le domande di **computo/riunione/riscatto/ricongiunzione** ai fini della pensione servono ad incrementare i periodi validi per la futura pensione e quindi riguardano tutti i periodi di lavoro con iscrizione a regimi previdenziali obbligatori diversi (Tu 1092/73 e legge 7/2/79 n. 29) compreso il servizio reso come libero professionista (legge 5/3/90 n. 45), le indennità di disoccupazione, il riconoscimento del periodo legale di studi, le specializzazioni per il sostegno, i corsi di specializzazione di durata non inferiore ai due anni, il servizio di leva o civile ecc.

La valutazione sull'opportunità, anche da un punto di vista economico, di effettuare alcune di queste richieste va valutata caso per caso e pertanto è opportuno rivolgersi per la consulenza alle sedi della FLC CGIL o del patronato INCA.



Domande ai fini previdenziali (2)

- Le domande si presentano online:
 1. individualmente, se in possesso di codice PIN del portale INPS
 2. tramite il PATRONATO INCA CGIL
- Si consiglia di presentare tutte le domande entro il primo anno di assunzione a tempo indeterminato e, in ogni caso, almeno due anni prima del pensionamento



La previdenza complementare FONDO ESPERO

- Lavoratori e lavoratrici del comparto scuola hanno possibilità di aderire a un Fondo pensionistico negoziale (fondo ESPERO) che consente di accantonare il TFR oltre una percentuale di contribuzione a carico del datore di lavoro (1%) e del lavoratore stesso (a partire da un minimo dell'1%).
- Da quest'anno è partita l'attuazione della procedura di adesione attraverso il consenso informato: il personale assunto dopo il 1° gennaio 2019, riceve puntuale informativa da parte dell'Amministrazione scolastica successivamente alla pubblicazione della circolare, se già in servizio a tempo indeterminato, o al momento dell'assunzione.
- Le scuole, una volta fornita l'informativa, registreranno sulla piattaforma SIDI la data di consegna dei documenti.
- Da quel momento, verranno conteggiati 9 mesi nel corso dei quali ciascun lavoratore potrà autonomamente comunicare al Fondo, attraverso l'istanza dedicata disponibile nell'area Polis, la propria volontà di non aderire.
- Entro il 10 del mese successivo allo scadere dei nove mesi, l'amministrazione scolastica comunicherà i nominativi dei lavoratori iscritti in modo silente al Fondo ESPERO che provvederà a informare gli interessati, attraverso l'indirizzo PEC della scuola di servizio, dell'avvenuta adesione, con tutti i dettagli tecnici, compreso link sul proprio sito per esercitare, entro 30 giorni, il diritto di recesso o perfezionare l'iscrizione.

La previdenza complementare FONDO ESPERO

- Sopraggiunto il pensionamento, il lavoratore avrà diritto all'erogazione di una pensione complementare ad integrazione dell'assegno pensionistico INPS che, a causa del regime contributivo vigente, sarà sensibilmente inferiore allo stipendio percepito.
- Il lavoratore potrà altresì chiedere la liquidazione del capitale accantonato attraverso un mix di pensione complementare e capitale.
- La liquidazione di tutto il capitale maturato avviene d'ufficio nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti da Espero oppure nel caso in cui l'importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all'assegno sociale.
- Consigliamo di rivolgersi alla FLC territoriale per verificare le condizioni e le opportunità dell'adesione al fondo Espero.



Ricostruzione di carriera

- La ricostruzione di carriera avviene su domanda che può essere presentata **una volta superato l'anno di formazione e prova.**
- La legge 107/15 (comma 209) ha previsto che le domande vadano presentate **dal 1/9 al 31/12** di ogni anno. La mancata presentazione della domanda nel suddetto periodo, fa slittare la ricostruzione di carriera all'anno scolastico successivo.
- La ricostruzione di carriera consente di far valere i servizi di insegnamento svolti precedentemente all'assunzione, **per ottenere il riconoscimento dell'anzianità ai fini della collocazione nella fascia stipendiale (gradone) spettante.**



Ricostruzione di carriera

- Nella domanda, rivolta al Dirigente scolastico, si devono elencare tutti i servizi valutabili con dichiarazioni sostitutive delle relative certificazioni (ai sensi del Dpr n. 445/2000).
- La domanda si presenta on-line sul portale POLIS. Qui la [guida alla compilazione](#) aggiornata al 2023.



Richiesta di ricostruzione carriera

-  Riferimenti normativi e scadenze amministrative
-  Assistenza Web
-  Istruzioni per la compilazione

Vai alla compilazione



Ricostruzione di carriera

- Per la ricostruzione di carriera i servizi valutabili sono:
 - ✓ quelli di insegnamento **effettivamente prestato** nelle scuole statali, **purchè in possesso di idoneo titolo di studio**:
 - nelle scuole secondarie e artistiche statali e pareggiate;
 - nelle scuole primarie statali, o parificate;
 - negli educandati;
 - nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie;
 - nelle scuole all'estero;
 - nelle scuole materne statali o comunali.
 - ✓ **Inoltre**:
 - il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università;
 - il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva;
 - i periodi di congedo e di aspettativa retribuiti;
 - i periodi per gravidanza e puerperio, considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.

Vista la complessità della materia è opportuno rivolgersi alla FLC territoriale per la consulenza

Il cedolino dello stipendio

- Dove possiamo trovarlo?:
 - Occorre collegarsi al sito “NoiPa” <https://noipa.mef.gov.it>
- NoiPA è il sistema informativo realizzato per gestire i dati dei dipendenti amministrati.
- Occorre Accedere all’Area Riservata con utenza SPID oppure digitando il proprio codice fiscale e la password.
- Coloro che devono registrarsi la prima volta devono rivolgersi alla segreteria della scuola nella quale sono titolari

Il cedolino deve essere scaricato e archiviato con regolarità.



Il cedolino dello stipendio

Sulla propria posizione di NoiPA il dipendente, oltre a scaricare il cedolino, può chiedere:

- le *detrazioni fiscali* per coniuge o/e figli a carico
- la richiesta della *previdenza complementare* Espero
- Variazioni dati personali
- *Piccolo prestito* ex Inpdap
- il CUD



Carta del docente: indicazioni per l'utilizzo del bonus di 500 euro

Dall'a.s. 2015/16 la [Carta del docente](#) è assegnata annualmente ai **docenti a tempo indeterminato**, sia a tempo pieno che a tempo parziale.

Estensione ai docenti precari con contratto al 31 agosto

Il decreto-legge n. 45/2025, ha previsto l'accesso alla Carta anche per i docenti con contratto a TD al 31 agosto. Un passo avanti che risponde a una battaglia storica della FLC CGIL.

Importo variabile: non sempre 500 euro

Se fino ad oggi la cifra erogata era sempre pari a 500 euro, a partire dall'anno scolastico 2025/26 il Ministero potrà stabilire un importo diverso, in considerazione dell'ampliamento della platea dei beneficiari. Non è quindi escluso che l'assegno formativo possa risultare inferiore alla soglia massima finora garantita.

Restano esclusi i contratti al 30 giugno e i destinatari di Supplenze brevi

Accesso: dalla piattaforma della Carta del docente con SPID, a questo [link](#) si trova la guida per ottenerla.



Carta del docente: indicazioni per l'utilizzo del bonus di 500 euro

Come si utilizza la Carta del docente

Attraverso la [piattaforma](#) Carta del docente è possibile generare buoni acquisto da utilizzare presso gli esercenti accreditati, fisici e online.

Cosa accade di eventuali importi residui

Qualora al termine dell'anno scolastico non si sia esaurita l'intera disponibilità della carta, il valore residuo sarà disponibile per l'anno scolastico successivo in aggiunta alla nuova erogazione.

Si può visualizzare la lista degli esercenti accreditati a [questo link](#). L'elenco è in continuo aggiornamento poiché le procedure di accreditamento sono sempre attive.

La sospensione del docente per motivi disciplinari comporta il ritiro dell'erogazione o il recupero delle somme eventualmente già spese per l'anno di riferimento.



Le incompatibilità con altri lavori

Il dipendente pubblico è **obbligato** a prestare il proprio lavoro **in maniera esclusiva nei confronti dell'Amministrazione** da cui dipende.

Ovviamente anche i docenti non si sottraggono alla norma generale: sono previste, però **alcune condizioni** che consentono, successivamente alla nomina, lo svolgimento di un'altra attività, pur compatibile e preventivamente autorizzata.

Per essere assunti a tempo indeterminato o determinato nella scuola, occorre che, in fase di sottoscrizione del contratto, si dichiari ***di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.***

La materia è articolata e complessa: per maggiori dettagli consultare la nostra guida completa sul [sito](#).

